



DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISCRIZIONE CONTEMPORANEA A DUE CORSI DI ISTRUZIONE SUPERIORE

Art. 5

Monitoraggio e valutazione dell'impatto della legge

Entro quattro mesi dalla conclusione del terzo anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'Università e della ricerca presenta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della presente legge e una valutazione dell'impatto della medesima, anche sulla base dei rapporti che le università e le istituzioni dell'AFAM trasmettono annualmente al Ministero dell'università e della ricerca.

Versione in vigore dal 28 aprile 2022 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore
Estremi	Legge 12 aprile 2022, n. 33
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 aprile 2022

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/disposizioni-in-materia-di-iscrizione-contemporanea-a-due-corsi-di/art-5-monitoraggio-e-valutazione-dell-impatto-della-legge>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it